

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "CER MIRANO ONE"

L'anno 2024, il giorno diciotto febbraio in Mirano (VE), presso il palazzo municipale sito in Piazza Martiri, 1, 30035, Mirano (VE).

Sono presenti:

- Il Sig. **Favaretto Gianangelo** nato a Mirano il 23/02/1958, domiciliato per la carica a Mirano in Via Zinelli, 1 il quale agisce in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell' I.P.A.B. Luigi Mariutto, C.F. 82005070279, P.IVA.. 01865220279 a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 27/11/2023.
- la Sig.ra **Bobo Sara**, nata a Mirano il 22/02/1969, domiciliato in via Roviego, n. 100, Martellago (Ve), la quale agisce in qualità di legale rappresentante del A.C.L.I. COOP Soc. coop. Sociale onlus, C.F. 01922320278, P.IVA.. 01922320278.
- Il Sig. **Rebesco Fabio**, nato a Bassano del Grappa il 09/02/1957, domiciliato in via F. Lippi, n. 26, Trivignano (Ve), il quale agisce in qualità di Presidente del Mirano Nuoto S.S.D., P.IVA.. 02266630272.
- Il Sig. **Nardo Alberto**, nato a Camponogara il 20/02/1962, domiciliato in via Barche, n. 150, Mirano (Ve), codice fiscale **NRDLRT62B20B554A**.
- Il Sig. **Gini Guido**, nato a Udine il 12/06/1971, domiciliato in via Miranese, n. 13/4, Mirano (Ve), il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Fondazione Cav. Guido Gini Onlus, C.F. 93189110237, P.IVA.. 03964640233.
- Il Sig. **Levantino Andrea**, nato a Venezia il 19/04/1977, domiciliato in via Bastia Fuori, n. 29, Mirano (Ve), codice fiscale **LVNNDR77D19L736Z**.
- Il Sig. **Calzavara Stefano**, nato a Mirano il 17/06/1957, domiciliato in Via Dei Pensieri 8/8, Mirano (Ve) il quale agisce in qualità di Rappresentante del Condominio M8, P.IVA **90197100275**.
- Il Sig. **Paoloscia Pierluigi**, nato a Firenze il 06/04/1957, domiciliato in via Dante, n. 74/A2, Mirano (Ve), codice fiscale **PLSPLG57D06D612M**.
- Il Sig. **Biasiotto Allen** nato a Dolo il 04/03/1981 domiciliato in Via Scaltenigo, 49, Mirano (Ve), codice fiscale **BSTLNN81C04D325P**.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata: "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER Mirano One".

I componenti convergono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

I componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER MIRANO One", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "C.E.R. Mirano One", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in Piazza Martiri, 1, 30035, Mirano (VE).

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nell'Ufficio del Registro di Venezia, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo dell'Associazione è fissato in Piazza Martiri, 1, 30035, Mirano (VE).

Articolo 2

L'organizzazione e il funzionamento della "C.E.R. Mirano One" sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. 22 (ventidue) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2023.

Articolo 4

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica". L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità.

La partecipazione all'associazione "C.E.R. Mirano One" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

1. L'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
2. lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
3. il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;
4. la pianificazione territoriale per l'energia, anche a benefici di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;
5. la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
6. la costituzione e la partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
7. la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, determinati requisiti,

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6

La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno ed il suo ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

I comparenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore della "C.E.R. MIRANO ONE", Ing. Mario Dalla Porta, nato a Venezia (VE) il 06.11.1974, codice fiscale DLLMRA74S06L736G domiciliato elettivamente in Mirano (VE), Via Bastia 54, affinché convochi, entro il 30/11/2023, l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.

Articolo 8

Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

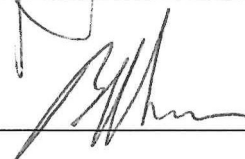
Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione.

Il Presente atto viene approvato e sottoscritto dai presenti:

IPAB Mariutto



Bobo Sara



ACLI. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA o.n.l.u.s.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Miranese, 98/N - 30035 MIRANO (VE)
Tel. 041 5700414 - Fax 041 5700275
Cod. Fisc. e Part. IVA 01922320278

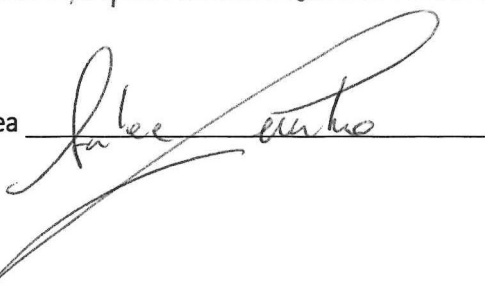
Rebesco Fabio



Nardo Alberto



Levantino Andrea



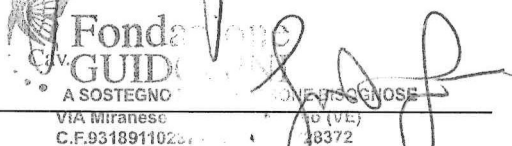
Calzavara Stefano

Paoloscia Pierluigi

Gini Guido

Biasiotto Allen

~~Magliocco Roberto~~



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER MIRANO ONE»

Denominazione sede e scopo

Articolo 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata: "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CER MIRANO ONE"

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in comune di Mirano (VE), Piazza Martiri, 1. La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Articolo 3

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica". L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità.

La partecipazione all'associazione "C.E.R. Mirano One" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi- necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge. L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

Patrimonio ed esercizi sociali

Articolo 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo (d'ora in poi, solo C.D.);
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il C.D. predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Soci

Articolo 6

Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'amministrazione comunale, che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 42 bis del Decreto Legge 162/2019 - convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica -e condividono gli scopi dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D.; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.R Mirano One, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidati.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal C.D. e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del C.D., contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo- conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Articolo 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del C.D., la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del C.D., alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del C.D.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (p.es. costruzione di impianti e o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Organi e amministrazione

Articolo 9

Gli organi della CER Mirano One sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente
- Il Consiglio Direttivo (C.D.)
- Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Articolo 10

L'Associazione è amministrata da un C.D. composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del C.D. avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo C.D. viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il C.D., alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il C.D. si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il C.D. è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo. 11

Il C.D. nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il C.D. e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del C.D. e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il C.D. e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Articolo 12

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Articolo 13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Articolo 14

Il C.D. può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Articolo 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal C.D. almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Articolo 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal C.D., sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del C.D., sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

Articolo 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da terzi muniti di delega scritta. Non sono ammesse deleghe multiple "molti a uno" ovvero una stessa persona non può possedere più deleghe.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del C.D., dal Vicepresidente del C.D. e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Scioglimento

Articolo 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Norme generali

Articolo 22

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.